

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (67)748

Vol. 1967/0136

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(67) 748 def.

Bruxelles, 14 novembre 1967

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa le norme generali per la concessione di
aiuti all'ammasso privato nel settore delle
carni suine

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(67) 748 def.

RELAZIONE

1. Il regolamento n. 121/67/CEE stabilisce al Titolo I - Regime dei prezzi - le misure d'intervento che possono essere prese in caso di perturbazione del mercato.

Le misure d'intervento previste possono assumere la forma di aiuti all'ammasso privato o/e di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento dei Paesi membri.

Contrariamente alle disposizioni dell'articolo 7 dello stesso regolamento, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le norme generali per la concessione degli aiuti all'ammasso privato.

2. Occorre che tutte le misure d'intervento vengano applicate nella Comunità sulla base di norme uniformi alle quali gli organismi d'intervento degli Stati membri devono conformarsi. E' proposto pertanto che gli aiuti all'ammasso privato siano concessi sulla base di un contratto tipo che determina gli obblighi reciproci dell'organismo d'intervento e del beneficiario.

3. Tenuto conto delle diverse situazioni che possono esistere in un dato momento nella Comunità, si potranno talora riscontrare difficoltà nel fissare l'ammontare dell'aiuto in modo che rifletta le spese effettive insorte nella Comunità. Il presente regolamento prevede pertanto due possibilità per la concessione di aiuti:

- la fissazione dell'aiuto sulla base di una procedura di aggiudicazione,
- la fissazione in anticipo dell'importo dell'aiuto.

La scelta dell'una o dell'altra procedura avrà luogo secondo la procedura del Comitato di gestione.

In entrambi i casi dev'essere assicurata agli interessati l'egualianza di accesso e di trattamento per evitare qualsiasi discriminazione. Infine, per assicurare che i contraenti procedano effettivamente agli acquisti sul mercato, dev'essere costituito a titolo di garanzia un deposito cauzionale.

4. Allorché l'importo dell'aiuto è fissato in anticipo, sarà tenuto conto delle spese di congelamento, di deposito durante un periodo determinato, nonché del deprezzamento della qualità.

5. Allorché l'aiuto è accordato secondo la procedura di aggiudicazione, saranno prese in considerazione soltanto le offerte vantaggiose, in modo che l'ammasso privato si effettui al minor costo possibile. L'aggiudicazione può raggiungere il suo scopo soltanto se si effettua in condizioni di libera concorrenza. Intese tra ditte partecipanti all'aggiudicazione avrebbero l'effetto di falsare il suo risultato. Per prevenire questa eventualità, è prevista la possibilità di annullare l'aggiudicazione quando si constati che le offerte non riflettono le condizioni normali nelle quali l'ammasso privato può intervenire nella Comunità. In tal caso si applicherà la procedura del Comitato di gestione.

6. Con la stessa procedura si potrà ridurre o prolungare la durata dell'ammasso privato per tener conto delle evoluzioni impreviste della situazione del mercato che possono intervenire durante il periodo d'ammasso.

7. Come è previsto al paragrafo 2 dell'articolo 7 del regolamento n. 121/67/CEE, tutte le modalità di applicazione del regolamento saranno stabilite secondo la procedura del Comitato di gestione. Tali modalità riguarderanno in particolare la specificazione del prodotto che dovrebbe formare oggetto del contratto, la durata dell'ammasso, l'importo del deposito cauzionale da costituire a titolo di garanzia, le modalità di controllo del deposito, dell'ammasso e del ritiro dall'ammasso, i quantitativi che possono fruire dell'aiuto.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n° 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n° 121/67/CEE prevede la possibilità d'intervenire nel settore delle carni suine con la concessione di aiuti all'ammasso privato;

Considerando che il funzionamento di tale regime di aiuti può essere facilitato prevedendo la conclusione di un contratto tipo tra l'organismo d'intervento e l'ento d'ammasso;

Considerando che per di assicurare gli obiettivi perseguiti dalla concessione dell'aiuto. quali sono definiti nel regolamento n. 121/67/CEE, l'importo dell'aiuto deve essere stabilito tenendo conto delle spese determinate dall'ammasso e del deprezzamento della qualità durante l'ammasso; che a tale scopo occorre prevedere due metodi per la determinazione di tale importo; che in entrambi i casi la concessione dell'aiuto deve effettuarsi senza discriminazione tra gli interessati stabiliti nella Comunità;

Considerando che occorre prevedere misure appropriate nel caso in cui lo sviluppo dei prezzi di mercato dei prodotti in causa necessiti la modifica della durata del periodo di ammasso prevista nei contratti già conclusi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli aiuti all'ammasso privato sono concessi conformemente alle disposizioni di un contratto tipo che determina gli obblighi reciproci dei contraenti.

.../...

(1) G.U. n° 117 del 19.6.1967, p. 2283/67

Articolo 2

1. L'importo dell'aiuto

- a) è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o
- b) è determinato in anticipo.

2. In entrambi i casi di cui al paragrafo precedente

- a) è assicurata l'uguaglianza d'accesso e di trattamento degli interessati, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità;
- b) sono ammesse all'aggiudicazione o alla sottoscrizione dei contratti solo gli enti di ammasso che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi, con la constatazione di un deposito cauzionale.

Articolo 3

1. Allorchè l'importo dell'aiuto è stabilito nel quadro di una procedura d'aggiudicazione, la scelta degli aggiudicatari si effettua cominciando, nell'ordine, dall'offerta più vantaggiosa.

2. Se le offerte all'aggiudicazione non riflettono le condizioni reali secondo cui l'ammasso può intervenire nella Comunità, l'aggiudicazione deve essere annullata.

Articolo 4

1. Allorchè l'importo dell'aiuto è determinato in anticipo, è calcolato tenendo conto delle spese determinate dall'ammasso durante un periodo minimo, nonché del normale deprezzamento della qualità del prodotto in causa.

Articolo 5

Se la situazione del mercato lo esige, la diminuzione o la proroga della durata contrattuale dell'ammasso può essere decisa in condizioni da determinarsi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio